



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso r.g.a.n. 3396/2011, proposto da Elisabetta Cianfriglia, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Parroni e Paolo Maselli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via De Calboli, 60;

contro

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Tiziana Ceccacci, n.c.;

per la riforma

della sentenza 25 ottobre 2010 n. 33006, del T.a.r. Lazio, Roma, sezione III-bis, resa tra le parti e concernente *la mancata inclusione di una insegnante, abilitata per la scuola privata di primo grado riconosciuta, nella*

definitiva graduatoria ad esaurimento per la scuola secondaria pubblica di primo grado, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014, il Consigliere Vincenzo Lopilato e uditi, per le parti, l'avvocato Giulia Nicolais, per delega dell'avvocato Lorenzo Parroni, e l'avvocato dello Stato Fiorentino.

Considerato che Elisabetta Cianfriglia ha conseguito, in data 6 settembre 1983, l'abilitazione all'insegnamento nelle materie d'italiano, storia, educazione civica e geografia, nella scuola secondaria di primo grado privata riconosciuta;

che l'interessata, conseguita la predetta abilitazione, ha presentato la domanda per accedere ai ruoli del personale docente della scuola secondaria pubblica di primo grado;

che, in data 18 aprile 2007, l'appellante Cianfriglia ha inviato la domanda di aggiornamento della sua posizione nella graduatoria permanente per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;

che il Ministero della pubblica istruzione, con provvedimento del 27 luglio 2007 n. 15739, ha pubblicato la graduatoria definitiva ad esaurimento, per i predetti anni, relativa alla scuola secondaria di primo grado, senza includere l'interessata Elisabetta Cianfriglia;

che lo stesso Ministero, con provvedimento in pari data n. 15681, ha



stabilito che coloro i quali siano inseriti nella graduatorie pubblicate sono individuati, in base alla posizione occupata, come aventi titolo all'assunzione in ruolo;

che tali atti sono stati impugnati innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, rilevando l'illegittimità degli stessi in ragione della ingiustificata esclusione;

che con motivi aggiunti sono stati impugnati anche i provvedimenti emanati dall'amministrazione statale nell'anno 2009 e relativi all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il biennio 2009-2011;

che, a seguito d'istruttoria, disposta dal T.a.r., l'amministrazione ha depositato in giudizio un telegramma 8 agosto 2005 n. 131913, dal quale risulta che l'interessata era stata convocata presso il Ministero, «in quanto individuata come destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso A043 per l'anno scolastico 2005/2006»;

che, con sentenza 25 ottobre 2010 n. 33006, il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso, rilevando che l'esclusione doveva ritenersi legittima, in quanto era risultato, all'esito dell'istruttoria, che la ricorrente non avrebbe "accettato" l'incarico proposto;

che la ricorrente in primo grado ha proposto appello, deducendo di non avere avuto conoscenza del suddetto telegramma dell'8 agosto 2005;

che, in particolare, contenendo tale mezzo di comunicazione un atto

di decadenza, lo stesso, per produrre effetti, avrebbe dovuto essere portato a conoscenza della destinataria secondo le modalità contemplate dall'art. 21-*bis*, legge n. 241 del 1990; che nel processo è stata evocata una sola controinteressata, Ceccacci Tiziana, che non si è costituita in giudizio; che, ai fini della decisione, è necessario che l'appellante integri il contraddittorio notificando l'atto introduttivo del presente giudizio, unitamente alla sentenza di primo grado, agli altri soggetti collocati nelle graduatorie rilevanti in questa sede, che, in caso di accoglimento dell'appello, verrebbero *superati* dall'attuale appellante, subendo così un pregiudizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 5 giugno 2012 n. 4500); che si assegna il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, per effettuare la predetta notificazione, rinviandosi la causa all'udienza pubblica del 20 maggio 2014.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, non definitivamente pronunciando, dispone gli incumbenti indicati nella motivazione e rinvia la causa all'udienza pubblica del 20 maggio 2014. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014, con l'intervento dei giudici:

Aldo Scola, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere



Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE

Giulio Castriota Scanderbeg

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27.01.14

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Signature]

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione VII)

Addi 27.01.14 copia della presente è stata

trasmessa al Ministero ISTRUZIONE

AW. Ti L. PARLONI
e P. MASSEI

[Signature]

[Signature]



CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO
SESTA SEZIONE
Piazza Capo di Ferro, 13
00186 ROMA

ORD. con. 386 / 13
(interloc.)

Avv. LORENZO PARRON
= PAOLO MASSERI
c/o Avv. LORENZO PARRON
VIA F. P. DE' CARBONI, 60

00195 ROMA

